

**CIRCOLARE N. 12/E**



Direzione Centrale Normativa

---

**Roma, 23 maggio 2014**

**OGGETTO:** *Chiarimenti in tema di “Aiuto alla crescita economica” (ACE) - Articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 marzo 2012*

## INDICE

<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Ambito soggettivo di applicazione della disciplina ACE .....</b>	<b>4</b>
1.1 Soggetto che cambia la residenza portandola dall'estero in Italia.....	4
1.2 Società in amministrazione straordinaria .....	5
1.3 Redditi determinati in maniera presuntiva: reddito minimo società di comodo.	6
1.4 Determinazione del tax rate domestico delle Controlled Foreign Companies .....	7
<b>2 Meccanismo generale di applicazione dell'agevolazione .....</b>	<b>8</b>
2.1 Determinazione dell'incremento di capitale proprio per i soggetti con periodo d'imposta superiore o inferiore all'anno solare.....	11
2.2 Conferimenti a fronte di delibere di delega agli amministratori .....	13
2.3 Riclassificazione delle riserve da indisponibili a disponibili: riserva da first time adoption .....	14
<b>3 Disciplina Antielusiva .....</b>	<b>15</b>
3.1 Accrescimento ACE generato esclusivamente dall'utile non distribuito .....	17
3.2 Accrescimento ACE generato dalla conversione di prestiti obbligazionari .....	19
3.3 Conferimenti in denaro ricevuti da soggetti non residenti .....	20
3.4 Sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio nell'ipotesi di incremento dei crediti da finanziamento .....	22
3.5 Acquisto di partecipazione di controllo da soggetto non residente.....	27
<b>4 Impresa familiare e attribuzione del beneficio ACE .....</b>	<b>28</b>
<b>5 Deduzione ACE nel consolidato .....</b>	<b>29</b>

## **Premessa**

L'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato "Aiuto alla crescita economica (ACE)", ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.

Come previsto dal comma 8 di tale articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2012, pubblicato nella GG.UU. n. 66 del 19 marzo 2012 (di seguito, decreto ACE), sono state emanate le disposizioni di attuazione della disciplina concernente l'Aiuto alla crescita economica (di seguito, ACE).

Come precisato nella relazione illustrativa del decreto (di seguito, relazione illustrativa) l'obiettivo perseguito con l'ACE, tenendo conto delle esigenze di rafforzamento dell'apparato produttivo del sistema Paese, è quello di incentivare le imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante una riduzione della imposizione sui redditi.

In estrema sintesi, l'agevolazione consiste nell'ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Detto rendimento nozionale è stato fissato al 3% per i primi tre periodi d'imposta di applicazione della normativa in parola, mentre *"per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento"* (cfr. modifiche apportate dall'articolo 1, comma 137, lett. a) e b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

In questa sede, si forniscono alcune precisazioni in relazione alle modalità di applicazione dell'agevolazione ACE e chiarimenti in ordine alla disciplina

antielusiva contenuta nell'articolo 10 del decreto ACE, avendo riguardo alle fattispecie sottoposte all'attenzione dell'Agenzia delle entrate.

In considerazione delle analogie che caratterizzano alcuni aspetti della norma sull'ACE con le disposizioni già previste per la DIT, devono considerarsi ancora attuali i chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria in merito alle fattispecie che risultino assimilabili per le due discipline di riferimento (*in primis*, cfr. circolare n. 76/E del 6 marzo 1998 del Ministero delle finanze).

## **1 Ambito soggettivo di applicazione della disciplina ACE**

L'ambito soggettivo di applicazione dell'ACE include le società e gli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), nonché le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano.

Inoltre, rientrano nell'ambito di applicazione anche i soggetti IRPEF che, in regime di contabilità ordinaria - per natura o su opzione - esercitano attività d'impresa. Per tali soggetti sono previste specifiche modalità di funzionamento dell'agevolazione, che sono oggetto di trattazione nel presente documento di prassi con esclusivo riferimento alle modalità di applicazione dell'ACE alle imprese familiari.

### **1.1 Soggetto che cambia la residenza portandola dall'estero in Italia**

In base all'articolo 73, comma 3, del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato.

Con particolare riferimento ai soggetti residenti all'estero che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia nei periodi d'imposta successivi a quello di prima applicazione dell'ACE, si precisa che rientra nell'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione una società estera che ha trasferito la propria residenza in Italia, dal momento in cui assume la qualifica di soggetto residente ai sensi dell'articolo 73 del TUIR.

A partire dal periodo d'imposta in cui acquisisce la qualifica di soggetto residente, la società potrà, pertanto, applicare le disposizioni contenute nel decreto ACE (comprese le disposizioni antielusive previste all'articolo 10), considerando tutti gli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

Ai fini della determinazione dell'agevolazione ACE, infatti, rilevano gli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), a nulla rilevando il fatto che l'impresa - per propria scelta o per mancanza dei presupposti richiesti *ex lege* - abbia o meno fruito dell'ACE nei precedenti esercizi.

Resta ferma l'impossibilità di beneficiare dell'agevolazione per i periodi d'imposta precedenti a quello in cui il soggetto si deve considerare, ai fini fiscali, residente in Italia.

## **1.2 Società in amministrazione straordinaria**

Dall'ambito di applicazione dell'agevolazione ACE sono espressamente escluse, secondo quanto disposto all'articolo 9 del decreto ACE, le società assoggettate alle procedure di:

- a) fallimento;
- b) liquidazione coatta;
- c) amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In proposito, si evidenzia come tale esclusione dall'ACE sia ristretta alle società assoggettate a procedure concorsuali in quanto, come specificato nella Relazione illustrativa, si tratta "di procedure non finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica per le quali, peraltro, si applicano criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari".

Con particolare riferimento ai contribuenti assoggettati alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, si rileva che la procedura concorsuale in parola persegue finalità tra loro alternative (cfr. risoluzione del 12 aprile 2002, n. 115):

- il risanamento della società (con continuazione dell'esercizio d'impresa) o,
- qualora questo si riveli impossibile o economicamente non conveniente, la liquidazione della medesima.

Solo in quest'ultima ipotesi si avrà l'esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'ACE. Diversamente, restano inclusi nel novero dei contribuenti per cui trova applicazione l'agevolazione tutti coloro per cui l'amministrazione straordinaria risulti finalizzata al risanamento della società.

Inoltre, non è interessata dalla preclusione di cui al citato articolo 9 e può, pertanto, fruire dell'ACE una società assoggettata all'amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e ss. del TUB, in quanto l'ordinaria finalità del procedimento è il ritorno alla normale attività d'impresa, non trattandosi di una procedura finalizzata all'estinzione dell'attività economica.

### **1.3 Redditi determinati in maniera presuntiva: reddito minimo società di comodo**

Nelle ipotesi di soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del vigente disciplina delle società di comodo (articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione con la legge 14 settembre 2011, n. 148), si rende necessario esaminare se la deduzione ACE possa essere portata in riduzione del cd. reddito minimo.

Come già chiarito nella circolare n. 3/E del 4 marzo 2013, in tema di maggiorazione IRES per le società non operative, si conferma che qualora la base imponibile sia costituita dal reddito minimo presunto ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della L. n. 724 del 1994, questo deve essere ridotto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti (*cf.* circolari n. 25/E del 4 maggio 2007 e n. 53/E del 21 dicembre 2009).

Pertanto, le società identificate come di comodo, nell'ipotesi in cui registrino una variazione patrimoniale rilevante ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, dovranno ridurre il reddito minimo dichiarato per un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio.

#### **1.4 Determinazione del *tax rate* domestico delle Controlled Foreign Companies**

Come precisato in ordine all'ambito soggettivo l'agevolazione non spetta alle società non residenti in Italia prive di stabile organizzazione in Italia. Ciò rende necessario valutare se l'ACE debba, o meno, essere presa in considerazione al fine di stabilire se sussistono i presupposti per l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 167 del TUIR in materia di imprese estere controllate e collegate.

Ciò detto, si ricorda che tale disciplina è stata estesa, ai sensi di quanto disposto all'articolo 167, comma 8-*bis*, del TUIR anche alle società controllate localizzate in Paesi a fiscalità ordinaria. Per tali soggetti, com'è noto, è necessario il

calcolo del *tax rate* (virtuale) domestico, partendo dall'ipotesi che la società controllata estera “*non black list*” sia residente in Italia.

Come già affermato in precedenti documenti di prassi per ragioni di semplificazione, si ritiene che tale valore vada calcolato applicando le disposizioni ordinariamente previste dal TUIR in materia di reddito d'impresa (cfr. circolari n. 51/E del 6 ottobre 2010 e n. 23/E del 26 maggio 2011). Non risulta, quindi, necessario considerare l'effetto dell'ACE nel calcolo del predetto *tax rate* (virtuale) domestico.

Tale interpretazione risulta coerente con quanto affermato nella relazione illustrativa in merito alle modalità di determinazione del reddito delle partecipate estere, tassate per trasparenza ai sensi dell'articolo 167 del TUIR.

Al riguardo, sempre secondo la citata relazione, non dovrà tenersi conto dell'agevolazione con riferimento alle imprese estere controllate (art. 167 del TUIR). Ciò in quanto, per tali società (...) la determinazione del reddito imputato ai soggetti residenti avviene secondo le specifiche regole domestiche espressamente previste dal medesimo articolo 167 e, in particolare, dall'art. 2 del DM 21 novembre 2001 n. 429.

## **2 Meccanismo generale di applicazione dell'agevolazione**

Per i soggetti IRES, ai sensi di quanto disposto all'articolo 5 del decreto ACE, la variazione in aumento di capitale proprio che assume rilevanza agli effetti della disciplina è l'incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell'utile di esercizio.

L'incremento di capitale proprio cui applicare il rendimento figurativo è determinato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ACE, da:

### **A. incrementi**

~ conferimenti in denaro;

~ utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

#### B. decrementi

~ riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo effettuate.

Come precisato nella relazione illustrativa, il meccanismo di calcolo dell'agevolazione prevede la somma algebrica degli elementi che concorrono a formare l'incremento di capitale proprio rilevante e cioè "gli accantonamenti di utili e gli apporti in denaro, da un lato (lett. A), e le attribuzioni ai soci, dall'altro (lett. B), senza alcuna rilevanza effettiva del dato concernente il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010".

Con riferimento agli incrementi patrimoniali, l'articolo 5, comma 4, del decreto ACE stabilisce che:

- quelli derivanti da conferimenti in denaro rilevano, come detto, solo a partire dalla data del versamento ed a condizione che, come rilevato nella relazione illustrativa, la delibera di aumento del capitale cui sono riferiti i predetti versamenti sia stata assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010;
- quelli derivanti da accantonamento di utili a riserva rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate, vale a dire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

La medesima disposizione del decreto ACE prevede che i decrementi patrimoniali si considerano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati e rilevano per il loro intero ammontare senza, perciò, la necessità di operare alcun ragguglio.

L'esigenza di ragguagliare alla durata del periodo d'imposta è richiesta dal legislatore con esclusivo riferimento ai conferimenti in denaro. Diversamente, per quanto concerne la rilevanza degli utili, sia gli incrementi di base ACE a seguito del loro accantonamento a riserva disponibile sia i relativi decrementi per distribuzione degli utili stessi, si computano a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui si sono formati.

Inoltre, mentre i conferimenti in denaro assumono rilievo dal momento dell'effettivo versamento, gli accantonamenti di utili, come precisato nella relazione illustrativa, assumono rilievo dall'inizio del periodo d'imposta in cui viene assunta la relativa delibera. Va da sé che anche la distribuzione di riserve di utili assume rilievo, quale riduzione del capitale proprio, a partire dall'inizio del periodo d'imposta in cui la stessa viene assunta.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto deliberi la distribuzione della riserva straordinaria il 22 dicembre 2012, ma operi la materiale erogazione dei dividendi ai soci nel 2013 (esercizio coincidente con l'anno solare).

Per quanto prima argomentato, il decremento del capitale proprio avrà effetto sin dal 1° gennaio 2012 in quanto si tratta del periodo d'imposta in cui è stata assunta la delibera di distribuzione degli utili.

Come indicato nella relazione illustrativa, il beneficio opera mediante una deduzione dal reddito complessivo netto dell'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio, determinata con le modalità prima accennate.

L'ACE opera, dunque, dopo aver determinato il reddito complessivo netto - che, come precisato nella citata relazione illustrativa, risulta già ridotto di eventuali perdite pregresse - e, laddove l'importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l'eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.

Il meccanismo di funzionamento, incentrato sulla riportabilità illimitata delle eccedenze di rendimento nozionale, impone l'uso obbligatorio dell'ACE fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d'imposta cui si riferisce. Conseguentemente, nei predetti limiti, eventuali quote di ACE non utilizzate non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi.

## **2.1 Determinazione dell'incremento di capitale proprio per i soggetti con periodo d'imposta superiore o inferiore all'anno solare**

L'articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011, prevedendo che *“le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011”*, fissa la decorrenza del regime dell'ACE.

Ne consegue che i contribuenti interessati possono usufruire dell'ACE dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, indipendentemente dal giorno in cui questo ha avuto inizio o fine, ovvero da un periodo d'imposta successivo se tali soggetti non esistevano ancora alla data del 31 dicembre 2011.

Ai fini della individuazione dei conferimenti che beneficiano dell'ACE, si sottolinea che l'articolo 5, comma 2, lettera a), secondo periodo, del decreto ACE, dispone che i *“conferimenti ... eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010”*.

In proposito, la relazione illustrativa segnala che *“l'esclusione è coerente con la finalità incentivante della misura agevolativa”*, che intende valorizzare solamente gli incrementi patrimoniali verificatisi da quando la normativa dell'ACE è divenuta efficace.

Infatti, per un soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, gli aumenti di capitale deliberati dopo il 31 dicembre 2010 sono, nella sostanza, quei conferimenti le cui delibere sono assunte a far data dal periodo d'imposta in corso al

31 dicembre 2011, ossia, a partire dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'ACE.

Pertanto, può affermarsi che rilevano tutti i conferimenti la cui delibera è assunta a far data dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'agevolazione ACE.

Si pensi, ad esempio, ad una nuova società costituita, in virtù di un conferimento in denaro, nell'ottobre 2010 il cui primo esercizio sociale si è prolungato fino al 31 dicembre 2011.

Nell'esempio di cui si tratta, il primo periodo di vita della società era "*in corso al 31 dicembre 2011*" e le norme in tema di ACE già producevano i propri effetti; per cui, il periodo che va da ottobre 2010 al 31 dicembre 2011 rappresenta l'esercizio di prima applicazione dell'ACE.

Inoltre, si evidenzia che l'operazione è stata definita ad ottobre 2010, ma, essendo tale periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, il predetto conferimento è caduto nel primo periodo d'imposta nel quale il regime dell'ACE ha cominciato ad avere efficacia. Tale circostanza consente di darne rilevanza ai fini della determinazione dell'incremento di capitale proprio, in quanto, in definitiva, il conferimento non è stato deciso in un esercizio antecedente a quello di prima applicazione dell'ACE.

Ai fini della quantificazione del beneficio ACE deve considerarsi quanto precisato dalla relazione illustrativa, secondo cui nell'ipotesi di periodo di imposta superiore o inferiore a un anno, il capitale proprio va ragguagliato "alla durata del periodo stesso al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale ad essa applicabile determinato su base annuale".

In particolare, per operare la corretta determinazione dell'agevolazione ACE è necessario effettuare il seguente calcolo:

$$\text{INCREMENTO DI CAPITALE PROPRIO} \quad X \quad \frac{\text{giorni di durata del periodo d'imposta}}{365}$$

Inoltre, per quanto attiene al momento di rilevanza delle variazioni del capitale proprio derivanti da conferimenti in denaro, la relazione precisa ulteriormente che le stesse rilevano a partire dalla data del versamento; pertanto, il ragguglio va operato tenendo conto del lasso temporale intercorrente tra la data del conferimento e la chiusura dell'esercizio e tenendo, comunque, della durata complessiva dell'esercizio stesso.

$$\text{INCREMENTO DI CAPITALE PROPRIO} \quad X \quad \frac{\text{giorni di durata effettiva del periodo d'imposta}}{365} \quad X \quad \frac{\text{giorni dal versamento al termine del periodo d'imposta}}{\text{giorni di durata effettiva del periodo d'imposta}}$$

## 2.2 Conferimenti a fronte di delibere di delega agli amministratori

In tema di conferimenti in denaro, l'articolo 5, comma 2, lett. a) del decreto ACE prevede che quelli *“eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010”*.

Al riguardo, la relazione illustrativa dispone altresì che *“condizione necessaria per la rilevanza dei conferimenti in denaro è la effettiva esecuzione degli stessi; non rileva, ad esempio, la mera sottoscrizione di un aumento di capitale. Per espressa previsione dell'art. 5, comma 2, lettera a) del decreto ACE, tuttavia, non rilevano i conferimenti in denaro relativi ad aumenti di capitale deliberati/sottoscritti entro la chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, ancorché*

eseguiti successivamente a tale data. L'esclusione è coerente con la finalità incentivante della misura agevolativa”.

A tale riguardo, si ritiene necessario esaminare l'ipotesi in cui l'assemblea, con apposita delibera, abbia dato facoltà di aumentare il capitale al consiglio di amministrazione (c.d. delega agli amministratori), ai sensi degli artt. 2443 o 2481 del c.c., ovvero, al consiglio di gestione, prima del 2011, con successive deliberazioni da parte di questi ultimi.

Si ritiene che, in tali fattispecie, competa il beneficio collegato all'incremento di capitale proprio, in quanto il processo deliberativo può dirsi compiuto solo nel momento in cui il consiglio di amministrazione ovvero il consiglio di gestione abbia deliberato le caratteristiche dell'aumento di capitale (i.e. numero di azioni, prezzo, termini di sottoscrizione del nuovo capitale).

### **2.3 Riclassificazione delle riserve da indisponibili a disponibili: riserva da *first time adoption***

La relazione illustrativa evidenzia che “costituiscono, altresì, elementi positivi della variazione del capitale proprio gli accantonamenti a riserve disponibili derivanti dalla “riclassificazione” di riserve indisponibili a seguito del venir meno della condizione di indisponibilità, sempreché tali riserve indisponibili si siano formate a decorrere dal periodo di imposta 2011.

In modo speculare, non costituiscono più incrementi di capitale proprio le riserve disponibili qualora e dal momento in cui risultino riclassificate tra le riserve indisponibili.

Al riguardo, necessita di chiarimenti il trattamento da attribuire alle riserve *first time adoption* alimentate nei periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2010.

In linea di principio, si ritiene che la quota delle riserve da FTA che “*si libera*” (nel senso indicato nella guida OIC n. 4), non concorre alla determinazione dell'incremento di capitale proprio, in quanto si tratta di una riserva determinata a

seguito di una diversa rappresentazione del patrimonio dell'azienda e, dunque, non generata da utili derivanti da fenomeni gestionali e mantenuti nell'economia dell'impresa.

Una diversa conclusione violerebbe la ratio dell'agevolazione ACE finalizzata, come già anticipato, ad incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio.

### **3 Disciplina Antielusiva**

L'articolo 10 del decreto ACE - attuando le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - fissa alcune disposizioni di carattere antielusivo finalizzate ad evitare, soprattutto nell'ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio.

Come precisato nella citata relazione, si è ritenuto insufficiente limitarsi a richiamare le disposizioni antielusive dettate dagli artt. 37, terzo comma, e 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, considerando, invece, opportuno introdurre anche alcune regole specifiche atte ad assolvere in modo più incisivo la stessa funzione di cautela fiscale.

In particolare, per quanto riguarda le operazioni fra società appartenenti al gruppo, i commi 2 e 3 individuano, in sostanza, le seguenti fattispecie cui è riconducibile l'immediata sterilizzazione dell'ACE:

- conferimenti in denaro effettuati in favore di soggetti residenti (comma 2, articolo 10 del decreto ACE) (par. 2);
- acquisizione di
  - partecipazioni di controllo o incremento della quota delle stesse detenuta [lettera a), comma 3, articolo 10 del decreto ACE];

- aziende o rami d'azienda [lettera b), comma 3, articolo 10 del decreto ACE];
- conferimenti in denaro provenienti da:
  - soggetti domiciliati in Paesi che consentono lo scambio di informazione ai fini tributari qualora siano controllati da soggetti residenti [lettera c), comma 3, articolo 10 del decreto ACE] (par. 4.3);
  - soggetti domiciliati in Paesi che non consentono tale scambio [lettera d), comma 3, articolo 10 del decreto ACE] (par. 4.3);
- incremento dei crediti di finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 [lettera e), comma 3, articolo 10 del decreto ACE] (par. 4.4).

Come messo in evidenza nella relazione illustrativa, le disposizioni antielusive precedentemente indicate individuano alcune operazioni specifiche, effettuate prevalentemente tra società appartenenti al medesimo gruppo, al verificarsi delle quali opera in modo automatico un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo dell'ACE.

Il decreto, in particolare, ha ristretto l'ambito di vigilanza alle operazioni infragrupo, in quanto si tratta proprio di quelle fattispecie che potrebbero prestarsi al raggiungimento di fini elusivi (quali, ed esempio, capitalizzazioni di comodo) in considerazione della direzione unitaria e della pluralità soggettiva presente all'interno del gruppo.

Il meccanismo di neutralizzazione dell'ACE agisce, di regola, sulle società che operano gli investimenti idonei a generare la moltiplicazione del beneficio, conservando la rilevanza dell'apporto in capo alla società ricevente, in coerenza con la posizione di utilizzatrice dell'apporto medesimo e, solo in alcuni casi, direttamente a detrimento degli incrementi di patrimonio netto delle società che ricevono gli apporti.

Si rende opportuno precisare, innanzitutto, che la finalità della disciplina antielusiva di cui all'articolo 10 è quella di *“evitare che a fronte di una sola immissione di denaro possa essere moltiplicata la base di calcolo dell'ACE mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all'interno delle società del gruppo”*.

Di seguito, si esaminano alcune ipotesi poste all'attenzione della scrivente chiarendo come possono essere valutate varie ipotesi di disapplicazione della disciplina in commento.

### **3.1 Accrescimento ACE generato esclusivamente dall'utile non distribuito**

La disciplina antielusiva è finalizzata a evitare che, a fronte di un'unica immissione di capitale, si creino variazioni in aumento del capitale proprio in più soggetti appartenenti allo stesso gruppo (cfr. relazione illustrativa).

In altri termini, l'intenzione del legislatore è stata quella di impedire che la stessa somma di denaro conferita accresca il capitale proprio di più entità giuridiche appartenenti al medesimo gruppo d'impresa.

Tutti i contribuenti che pongono in essere una delle operazioni individuate nell'articolo 10 del decreto ACE hanno l'onere di sterilizzare la propria base ACE di un importo corrispondente.

È prevista la possibilità di presentare istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate dell'opportuna documentazione, per dimostrare che l'accrescimento del patrimonio netto rilevante ai fini dell'ACE è stato determinato unicamente dall'accantonamento di utili non distribuiti e che lo stesso non è stato preceduto da:

- conferimenti in denaro provenienti da altri soggetti del gruppo;

- finanziamenti provenienti da altri soggetti interni al gruppo che hanno aumentato il capitale proprio di soggetti del gruppo mediante la ricezione di conferimenti in denaro.

In altri termini, la norma antielusiva potrà essere disapplicata - in quanto non si sono potuti verificare gli effetti disapprovati dal legislatore e contrastati con l'articolo 10 del decreto ACE - qualora il contribuente dimostri, in sede di interpello disapplicativo, che l'incremento di capitale proprio ACE non è stato preceduto da un'immissione di denaro che ha aumentato, in precedenza, il capitale proprio di un altro soggetto del gruppo.

Si pensi, ad esempio, ad un soggetto che ha realizzato un incremento di capitale proprio nel periodo d'imposta 2011 - generato unicamente dall'utile non distribuito conseguito nell'esercizio 2010 - e che ha trasferito ad una società del gruppo una somma di denaro mediante una delle operazioni oggetto delle disposizioni antielusive.

In tal caso, se il contribuente non ha ricevuto alcun conferimento in denaro e alcun prestito da parte di un soggetto del gruppo di una somma che, prima di essere prestata a quest'ultimo, abbia aumentato il capitale proprio di un'impresa del gruppo mediante conferimento, non si genera alcun effetto elusivo. Conseguentemente, l'eventuale trasferimento nel gruppo di una somma di denaro (mediante le operazioni colpite dalla disciplina antielusiva) non genera la duplicazione del beneficio contrastata dalle norme di cui all'articolo 10 del decreto ACE, rendendo inutile ogni indagine circa il susseguente impiego delle somme di cui si tratta dal momento che le disponibilità in questione non hanno precedentemente provocato alcun giovamento in materia di ACE per altre entità giuridiche del gruppo.

Non potranno trovare accoglimento, fatto salvo quanto precisato nei successivi paragrafo, le istanze di disapplicazione presentate da contribuenti che:

- ~ abbiano realizzato un incremento di capitale proprio derivante da conferimenti in denaro;
- ~ abbiano ricevuto un finanziamento da parte di un soggetto del gruppo e la medesima somma abbia aumentato il capitale proprio di un soggetto del gruppo mediante conferimento.

### **3.2 Accrescimento ACE generato dalla conversione di prestiti obbligazionari**

Si è in presenza di una fattispecie analoga al conferimento in denaro, anche nell'ipotesi in cui l'accrescimento patrimoniale, rilevante ai fini ACE, derivi dalla conversione di un prestito obbligazionario.

Al riguardo, infatti, la relazione illustrativa chiarisce che “hanno natura di conferimento in denaro le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società ovvero la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale”, nonché “la conversione in azioni di obbligazioni”.

Le somme derivanti dalla conversione di un prestito obbligazionario sono, pertanto, assimilabili ad un conferimento in denaro con la conseguenza che, qualora le stesse fossero trasferite ad altri soggetti del gruppo mediante operazioni oggetto della disciplina antielusiva, potrebbe verificarsi una duplicazione del beneficio dell'ACE.

Si ricorda che, nella relazione illustrativa, è stato chiarito che per i soggetti IAS/IFRS *adopter* (vedi articolo 5 del decreto ACE), l'incremento di patrimonio derivante dall'emissione - anche in periodi d'imposta precedenti al 2011 - di prestiti obbligazionari convertibili rileva a partire dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione, ancorché per tali soggetti le regole contabili impongano all'emittente dello strumento finanziario di rilevare separatamente, già all'atto della emissione,

oltre ad una passività finanziaria una componente di patrimonio netto (*cfr.* IAS 32). Ciò vale anche per di diritti di opzione (*warrant*).

Ai fini dell'ACE, in conclusione, assume rilevanza sostanziale il periodo in cui è effettuata la scelta per la conversione.

### **3.3 Conferimenti in denaro ricevuti da soggetti non residenti**

In tema di conferimenti, il comma 3, lettere c) e d), dell'articolo 10 indica come causa di neutralizzazione della base di calcolo dell'ACE, i conferimenti in denaro ad una società italiana provenienti:

- da soggetti domiciliati in Paesi che consentono lo scambio di informazione ai fini tributari qualora siano controllati da soggetti residenti;
- da soggetti domiciliati in paesi che non consentono tale scambio.

La previsione di una penalizzazione per i soggetti conferitari è legata alla circostanza che i conferimenti in denaro che vengono effettuati in favore di società di capitali (o enti equiparati) non residenti, anche se effettuati nei confronti di società del gruppo, non determinano penalizzazioni a carico della società conferente, nella considerazione, evidentemente, che la fattispecie, di per sé, non può produrre una proliferazione della base per il calcolo dell'ACE.

Tuttavia, nelle fattispecie sopra esaminate, come precisato nella relazione illustrativa, vi è il potenziale pericolo che l'apporto sia stato veicolato da una controllante residente ad un soggetto non residente, per cui gli apporti provenienti dall'estero non sono idonei ad incrementare la base di calcolo dell'ACE della società conferitaria residente. Quest'ultima, quindi, deve considerare detti apporti, benché effettuati in denaro, come irrilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa alla stessa stregua degli apporti in natura.

Va da sé che, in coerenza con le modalità di applicazione dell'agevolazione ACE, sono penalizzate tutte le tipologie di conferimenti in denaro poste in essere dai contribuenti (quali, ad esempio, le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla

restituzione di crediti verso la società ovvero la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale nominale).

L'articolo 10, comma 3, lettera d) del decreto ACE prevede, come già evidenziato, un meccanismo automatico tendente a ridurre la base di calcolo dell'ACE, "*fino a concorrenza dei conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR*" (cioè, come precisato nella relazione illustrativa, che non consentono lo scambio d'informazioni fiscali).

Al riguardo si osserva che attraverso tale disposizione il legislatore ha, in sostanza, introdotto una sorta di presunzione assoluta, per effetto della quale i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi diversi da quelli che consentono lo scambio di informazioni sono in ogni caso elusivi.

In tali ipotesi, a causa della mancanza di uno scambio di informazioni con il Paese di origine del conferente, non può mai essere scongiurato né il verificarsi di effetti moltiplicativi né il verificarsi di effetti distorsivi.

La mancanza di scambio di informazioni tra lo Stato italiano e quello di residenza del soggetto conferente, non consente, infatti, di valutare con certezza se i conferimenti effettuati rappresentino nuova ricchezza. Tali somme potrebbero, in realtà, essere il rientro di precedenti finanziamenti effettuati a favore del soggetto estero o derivare da movimentazioni finanziarie non controllabili in alcun modo da parte dell'amministrazione finanziaria.

È appena il caso di ricordare che il decreto ministeriale indicato dall'articolo 168-bis del TUIR, relativo ai "*Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni*", allo stato attuale, non è stato promulgato, ma l'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 chiarisce che sino al periodo d'imposta "di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis*" continueranno "ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007".

Per individuare i Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, in assenza del D.M. contemplato dall'articolo 168-*bis* del TUIR e conformemente all'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, occorre fare riferimento al D.M. 4 settembre 1996, contenente l'"*Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana*".

In conformità agli orientamenti espressi nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate 29 gennaio 2002, n. 26/E, emanata in vigenza della DIT, si devono ritenere inammissibili le istanze di disapplicazione - di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del DPR 600 del 1973 - aventi ad oggetto la tematica qui in esame. Ciò in quanto non è possibile verificare se le prove fornite dal contribuente sono sufficienti a dimostrare che l'effetto antielusivo contrastato dalla norma può in concreto non verificarsi.

### **3.4 Sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio nell'ipotesi di incremento dei crediti da finanziamento**

In considerazione della circostanza per cui le movimentazioni dei crediti da finanziamento possono risultare uno strumento idoneo a moltiplicare la base di calcolo dell'agevolazione, le previsioni contenute nell'articolo 10, comma 3, lettera e) del decreto ACE, prevedono un meccanismo automatico tendente a ridurre la base di calcolo dell'ACE, per un importo pari all'incremento dei predetti crediti di finanziamento.

In altri termini, i benefici dell'ACE possono essere duplicati quando un soggetto giuridico riceve un conferimento in denaro, il quale accresce l'agevolazione relativa all'impresa conferitaria e, successivamente, quest'ultima presta la somma che le è stata conferita a società appartenenti al suo gruppo,

affinché esse impieghino detto denaro per compiere nuovi conferimenti in denaro e, quindi, per aumentare il vantaggio tributario dei soggetti conferitari.

In merito alla individuazione della nozione di crediti da finanziamento, per il settore bancario, la relazione al decreto, riprendendo quanto già affermato dall'agenzia delle Entrate nella Circolare del 19 giugno 2001, n. 61/E, ha chiarito che deve aversi riguardo non a criteri nominalistici o alla collocazione in bilancio ma alla "intrinseca natura del credito stesso".

La relazione evidenzia, ancora, che i crediti da finanziamento, il cui incremento è passibile della descritta restrizione, sono quelli diversi dai crediti da funzionamento e da quelli derivanti dalla sottoscrizione di titoli di debito, specificando che sono crediti di funzionamento quelli connessi all'operatività bancaria e finanziaria della società del gruppo finanziata, mentre sono indicati, ad esempio, quali crediti "da finanziamento" quelli derivanti da erogazione in denaro a scopo di mutuo, la cui durata sia superiore a 18 mesi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del D.P.R. 601/1973.

Si osserva che l'individuazione dell'appartenenza dei crediti al gruppo di quelli di funzionamento o finanziamento non è una questione interpretativa bensì attiene a valutazioni di fatto. Conseguentemente, le istanze di disapplicazione aventi ad oggetto la riconducibilità del credito all'una o all'altra delle predette categorie devono essere ritenute inammissibili.

Nell'ipotesi in cui i crediti verso le società controllate risultino qualificati come crediti "da finanziamento", essi sono rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 10, comma 3, lettera. e) del decreto 14 marzo 2012, determinando, in linea di principio, l'immediata sterilizzazione dell'agevolazione.

Al riguardo, si ritiene necessario chiarire che, allo scopo di quantificare alla fine del periodo d'imposta *"l'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento"*, il

contribuente deve determinare in modo distinto, relativamente a ciascuna impresa del gruppo finanziata, gli aumenti e le riduzioni dei diritti di credito, rispetto alle risultanze dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. Le posizioni creditorie, quindi, non devono essere sommate algebricamente.

Si osserva, infatti, che il confronto “*per masse*” consentirebbe di compensare gli incrementi dei finanziamenti verso una società controllata con i decrementi relativi ad altra società. In tal modo la restituzione e il reimpiego - anche se riguardano soggetti diversi - si verrebbero ad elidere reciprocamente impedendo il monitoraggio di tutti i flussi di crediti da finanziamento all'interno del gruppo.

Diversamente, effettuando il confronto dei flussi di cui si tratta per singola società si consente il riscontro di tutti i singoli reimpieghi al fine di verificare eventuali duplicazioni del beneficio all'interno del gruppo.

Si riporta, di seguito, un breve esempio che illustra la corretta modalità di determinazione degli incrementi dello stock dei crediti da finanziamento rispetto alla soglia di avvio del monitoraggio, fissata dalla norma al 31 dicembre 2010.

A causa delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa relative all'applicazione in tema di ACE dei precedenti chiarimenti forniti con la circolare 6 marzo 1998, n. 76 in materia di DIT, gli uffici ridetermineranno, in sede di controllo, la maggiore imposta dovuta senza l'applicazione delle sanzioni.

**Tabella 1 - Variazione crediti da finanziamento**

<b>Crediti da finanziamento</b>	31/12/2010	31/12/2011		31/12/2012	
	<b>Importo</b>	Importo	<i>Var.</i>	Importo	<i>Var.</i>
Società A	<b>4.500</b>	<b>3.200</b>	<b>- 1.300</b>	<b>4.000</b>	<b>- 500</b>
<b>Finanziamenti ricevuti</b>	31/12/2010	31/12/2011		31/12/2012	
	<b>Importo</b>	Importo		<i>Var.</i>	
Società B	<b>1.500</b>	2.000	500	2.500	1.000
Società C	<b>1.500</b>	1.000	- 500	1.000	- 500
Società D	<b>1.500</b>	200	- 1.300	500	- 1.000

Si ipotizzi un gruppo costituito da 4 società (da A a D) in cui la società controllante A abbia finanziato gli altri soggetti del gruppo per un importo di 4.500 al 31/12/2010 e successivamente presenti la dinamica dei crediti in parola espressa nella tabella.

Al fine di determinare l'incremento dei crediti da finanziamento rispetto al loro valore al 31 dicembre 2010, la società A (finanziante) non dovrà operare per masse evidenziando una riduzione dei finanziamenti effettuati a favore degli altri soggetti del gruppo; piuttosto, dovrà determinare l'andamento dei crediti (ovvero del saldo del conto crediti) rispetto ai singoli soggetti del gruppo con le seguenti conclusioni.

Con riferimento alla società B, emerge un incremento dei crediti da finanziamento al 31/12/2011, pari a 500, che sterilizza l'incremento di capitale proprio realizzato dalla società A nel medesimo periodo d'imposta. Successivamente, nel periodo d'imposta 2012, l'ammontare dei crediti verso la società B aumenta di ulteriori 500, portando a 1.000 la sterilizzazione complessiva sulla propria base ACE. Nei confronti delle società C e D si assiste, diversamente, ad una riduzione dei prestiti effettuati al 31/12/2010 generando un *plafond* positivo che evita la sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio rilevato, in funzione di eventuali trasferimenti di denaro che avverranno nei periodi d'imposta successivi.

Ciò detto, si ricorda che, al fine di escludere che l'incremento dei crediti da finanziamento determini la "neutralizzazione" automatica del beneficio ACE, il contribuente può richiedere la disapplicazione della suddetta disposizione tramite interpello da presentarsi ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 8, del D.P.R. 600/1973.

In proposito, si evidenzia che, ai fini della disciplina in esame, potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione, adeguatamente motivate e corredate da opportuna documentazione, che dimostrino come a seguito dell'incremento dei crediti da finanziamento il contribuente ricevente non abbia

operato alcun conferimento dei crediti ad altro soggetto del gruppo ovvero alcun ulteriore finanziamento ad altri soggetti del gruppo (che abbiano a loro volta operato dei conferimenti).

In particolare, il contribuente avrà l'onere di presentare la documentazione idonea a dimostrare che il soggetto finanziato:

- non abbia posto in essere conferimenti in denaro che abbiano aumentato il capitale proprio di altri soggetti del gruppo;
- non abbia finanziato altri soggetti del gruppo che a loro volta abbiano aumentato il capitale proprio di altri soggetti del gruppo (mediante conferimenti).

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui dalla predetta documentazione si evinca che, nonostante siano aumentati i crediti da finanziamento, gli incrementi di capitale proprio verificatisi per tutte le società del gruppo nel corso del periodo d'imposta derivano esclusivamente dall'accantonamento di utili a riserve disponibili. In tale circostanza, potrà trovare accoglimento l'istanza di disapplicazione presentata dal contribuente.

Diversamente, se dalla medesima documentazione emergesse che gli incrementi di capitale proprio verificatisi nelle società del gruppo nel corso del periodo d'imposta derivino esclusivamente da conferimenti in denaro l'istanza di disapplicazione non potrà trovare accoglimento.

Va da sè che i documenti di cui si tratta potranno essere oggetto di attività di controllo, con l'effetto che eventuali incoerenze fra gli stessi e la situazione di fatto rilevata dagli ufficio comporteranno la rettifica dell'ammontare di agevolazione ACE indebitamente fruita.

### 3.5 Acquisto di partecipazione di controllo da soggetto non residente

L'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE, come già accennato, impone la sterilizzazione dell'incremento di capitale proprio realizzato per un ammontare pari ai corrispettivi erogati per l'acquisizione (o l'incremento della quota detenuta) delle partecipazioni di controllo.

La relazione illustrativa ha posto in evidenza come lo stesso decreto abbia delimitato l'applicazione della fattispecie di sterilizzazione agli acquisti di partecipazioni infragruppo rispetto alla previsione della norma primaria che faceva riferimento, in genere, alle partecipazioni acquistate da terzi sul mercato. Tale previsione, si sottolinea, sarebbe risultata oltremodo penalizzante per le imprese e avrebbe rischiato di "frenare" la libera circolazione delle partecipazioni, considerato, peraltro, il carattere permanente dell'automatismo.

In proposito, si evidenzia che in aggiunta al descritto requisito dell'appartenenza dei contraenti al medesimo gruppo, l'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE richiede che l'alienante della partecipazione abbia precise caratteristiche, riguardanti specialmente la veste giuridica e la residenza ai fini tributari.

La norma in questione, infatti, fa riferimento esclusivamente alle "*partecipazioni in società controllate già appartenenti ai soggetti di cui al comma 1*", in altri termini quelli "*di cui agli articoli 2 e 8*", vale a dire:

- "*le società e gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi*" (art. 2, c. 1, primo periodo, del decreto ACE);
- "*le società e gli enti commerciali non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR*" limitatamente "*alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato*" (art. 2, c. 2, del decreto ACE);

- le “*persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria*” (art. 8, c. 1, del decreto ACE).

In sostanza, il rinvio al comma 1 contenuto nell’articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE comporta che, ai fini dell’applicazione della disposizione antielusiva, il contraente che aliena le partecipazioni deve essere un soggetto residente appartenente al gruppo. Sono presi in considerazione, dunque, soltanto gli acquisti di partecipazioni di controllo trasferite da cedenti che risiedono in Italia dal punto di vista fiscale, non potendosi intendere diversamente il rimando agli articoli 2 e 8 del decreto ACE.

#### **4 Impresa familiare e attribuzione del beneficio ACE**

Con riferimento all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile il decreto ACE ha previsto, all’articolo 8, che “l’importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d’impresa è attribuito all’imprenditore e ai collaboratori familiari ovvero al coniuge dell’azienda coniugale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito”.

Ancorché le disposizioni attuative regolino esclusivamente la gestione delle eccedenze di rendimento nozionale rispetto al reddito d’impresa, si ritiene che il rendimento nozionale ACE debba essere ripartito fra imprenditore e familiari in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito.

Tale interpretazione consente di garantire parità di trattamento, in relazione alle modalità di applicazione dell’agevolazione ACE, fra gli imprenditori individuali e quelli che operano all’interno di un’impresa familiare. D’altronde, ferma restando la ripartizione degli utili fra l’imprenditore ed i propri familiari, ognuno dei componenti di questa tipologia d’impresa realizza una propria quota di reddito complessivo netto, derivante dall’attività d’impresa, che dovrà essere ridotta della

propria percentuale di rendimento nozionale definita in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito.

Al riguardo si evidenzia che, nella colonna 9 del rigo RS37 del Modello Unico PF 2014 (fascicolo 3) è riportata la quota del rendimento nozionale ceduto ai familiari. Per quanto sopra argomentato, tale somma dovrà essere determinata avendo riguardo alla rispettive quote di partecipazione al reddito dei citati familiari.

Inoltre, in colonna 11 del medesimo rigo RS 37, dovrà essere inserito l'importo relativo al rendimento nozionale di spettanza dell'imprenditore che, determinato per differenza fra l'importo del rendimento nozionale complessivo (colonna 8) e la quota ceduta ai familiari (colonna 9) rappresenta, appunto, la quota che viene utilizzata nella dichiarazione in diminuzione del reddito complessivo dell'imprenditore. Nell'ipotesi in cui la stessa sia superiore al reddito imponibile attribuito all'imprenditore emergerà un'eccedenza riportabile dallo stesso nei periodi d'imposta successivi.

Conseguentemente, eventuali eccedenze si formeranno direttamente in capo all'imprenditore ed a propri familiari risultando riportabili nei periodi d'imposta successivi secondo le ordinarie regole dell'agevolazione ACE.

## **5 Deduzione ACE nel consolidato**

L'articolo 6 del decreto ACE per le società e per gli enti che partecipano al consolidato nazionale prevede che l'eventuale eccedenza di agevolazione ACE rispetto all'importo determinato dalla singola società sia "trasferita alla *fiscal unit*, nei limiti di quanto trova capienza a livello di gruppo, ed è ammessa in deduzione dal reddito complessivo globale netto di gruppo fino a concorrenza dello stesso". Va da sé che l'eccedenza non trasferita, in quanto non trova capienza a livello di gruppo, risulterà riportabile nei periodi d'imposta successivi dalle singole società

che compongono il consolidato fiscale, e potrà essere trasferita nuovamente nei periodi d'imposta successivi alla *fiscal unit*.

Tale impostazione consente di massimizzare il beneficio da parte dei singoli partecipanti ed a livello di gruppo, garantendo, altresì, l'assenza di criticità in relazione alla "paternità" delle eventuali eccedenze in capo alla *fiscal unit*.

In relazione al regime di circolazione delle eccedenze ACE nel consolidato, inoltre, si ritiene necessario evidenziare che l'attribuzione delle predette eccedenze alla *fiscal unit* debba avvenire in via obbligatoria ed in misura pari alla capienza del reddito complessivo netto del gruppo. Le eccedenze non trasferite, nell'ipotesi in cui vi sia capienza a livello di gruppo, non potranno essere riportate nei periodi d'imposta successivi dalle società appartenenti al consolidato.

Tale posizione interpretativa consente di garantire la parità di trattamento con i soggetti che operano al di fuori del consolidato fiscale, evitando la possibilità di strumentalizzare per finalità di risparmio fiscale il meccanismo di riporto delle eccedenze ACE con gli effetti dell'adozione del regime del consolidato fiscale.

Resta fermo, come precisato nella relazione illustrativa, che quanto affermato non si applica alle eccedenze di "quote ACE" generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato, per cui permane il divieto di attribuzione al consolidato.

\*\*\*

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA